



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE

(I U C)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 04/09/2014;

- modificato all'art. 3 del Capitolo III con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17/03/2015;
- modificato all'art. 7 del Capitolo II e all'art. 22 del Capitolo III con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/10/2015;
- modificato agli art. 22-31 e aggiunto art. 34 del Capitolo III con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 10/03/2017.
- sostituito integralmente il Capitolo III Regolamento TARI con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 18/12/2018.
- modificato all'art. 17 del Capitolo III con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 05/03/2019.
- **aggiunto art. 24 bis al Capitolo III con delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2019.**

INDICE GENERALE

- CAPITOLO I** **Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale**
- CAPITOLO II** **Regolamento IMU – Imposta municipale propria**
- CAPITOLO III** **Regolamento TARI -Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti**
- CAPITOLO IV** **Regolamento TASI – Tributo sui servizi indivisibili**

CAPITOLO 1 Disciplina generale IUC - Imposta unica comunale

Art. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale

Art. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione

Art. 4 - Modalità di versamento

Art. 5 - Scadenze di versamento

Art. 6 - Riscossione

Art. 7 - Versamento rateale

Art. 8 - Funzionario Responsabile del Tributo

Art. 9 - Accertamento

Art. 10 - Sanzioni ed interessi

Art. 11 - Riscossione coattiva

Art. 12 - Rimborsi

Art. 13 - Contenzioso

Art. 14 - Importi minimi per la riscossione e il rimborso

Art. 15 - compensazione fra crediti e debiti

Art. 16 - Decorrenza ed efficacia del Regolamento

ART. 1 - Disciplina dell'imposta unica comunale IUC

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione, nel Comune di Sarego, dell'imposta unica comunale IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
- 2 La **IUC** si compone dell'imposta municipale propria **IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili **TASI**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti **TARI**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
- 3 Nel Capitolo I del presente Regolamento sono regolamentati gli aspetti della IUC che sono comuni a tutte le componenti della medesima, nei successivi Capitoli sono invece regolamentate le specifiche discipline che caratterizzano ciascuna delle componenti della IUC e, precisamente:

per quanto riguarda l'IMU:

- a) la disciplina delle agevolazioni e delle riduzioni
- b) la disciplina delle assimilazioni all'abitazione principale

per quanto riguarda la TARI:

- a) I criteri per la determinazione delle tariffe
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni tariffarie
- d) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti
- e) la classificazione delle categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzioni rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
- f) i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo

per quanto riguarda la TASI:

- a) la disciplina delle riduzioni
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione, per ciascuno di essi, dei relativi costi alla cui copertura il tributo è diretto
- 4 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e delle aliquote dell'imposta unica comunale

- 1 Il Consiglio Comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:
 - a) **le aliquote dell'IMU;**
 - b) **le tariffe della TARI**, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio;
 - c) **le aliquote della TASI**, in conformità con i servizi e i costi indivisibili individuati, e che possono essere differenziate in ragione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 3 - Termine di presentazione della dichiarazione

- 1 I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
- 2 La dichiarazione, redatta su apposito modello predisposto a cura dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, tranne qualora si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In tale ipotesi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
- 3 Nella dichiarazione relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria, devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
- 4 Ai fini della dichiarazione relativa alla **TARI**, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
- 5 Ai fini della dichiarazione relativa alla **TASI**, si applicano le disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione IMU.

Art. 4 - Modalità di versamento

- 1 Il versamento dell'IMU e della TASI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24), nonché tramite bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato art. 17.
- 2 Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241 (Modello F 24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Art. 5 - Scadenze di versamento

- 1 I soggetti passivi dell'imposta municipale unica **IMU** effettuano il versamento in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.
- 2 I soggetti passivi del tributo per la copertura del servizio di gestione dei rifiuti **TARI** e del tributo per i servizi indivisibili **TASI**, effettuano il versamento, anche in modo differenziato, secondo le scadenze stabilite dal Comune. Di norma sono previste almeno due rate consentendo il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata di versamento.

Art. 6 - Riscossione

- 1 La IUC è applicata e riscossa dal Comune di Sarego.

Art. 7 - Versamento rateale

- 1 Su richiesta del contribuente, per situazioni particolari di difficoltà economica o altre situazioni a carattere eccezionale, che comportino una obiettiva difficoltà a versare tempestivamente le somme determinate negli avvisi di accertamento IUC, l'Ufficio può concedere il versamento rateale del tributo dovuto a seguito dell'attività di accertamento, per importi superiori complessivamente ad euro 300,00.
- 2 La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento del tributo, come indicato nell'avviso di accertamento.
- 3 E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione del tributo complessivamente dovuto, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.
- 4 Per tributo complessivamente dovuto si intende il tributo o il maggior tributo accertato, risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensivo degli interessi maturati nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.
- 5 Il versamento rateale può essere concesso secondo le disposizioni del Regolamento comunale per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie.
- 6 La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.
- 7 Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.
- 8 Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, salvo quanto previsto dal comma successivo.
- 9 Il tardivo pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.
- 10 In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
- 11 Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Art. 8 - Funzionario responsabile del tributo

- 1 Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

- 2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 9 - Accertamento

- 1 In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
- 2 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo Pec, un apposito avviso motivato.
- 3 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
- 4 Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
- 5 Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 10 - Sanzioni e interessi

- 1 In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471, vale a dire la sanzione del 30 per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
- 2 In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 3 In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 4 In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'art. 7

del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

- 5 Le sanzioni, di cui ai commi precedenti, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 6 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni previste dai commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Art. 11 - Riscossione coattiva

- 1 Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo di ingiunzione fiscale (RD n. 639/1910), che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili, ovvero mediante i soggetti indicati dall'art. 52 c. 5 lettera b) del D.Lgs. 446/1997 oltre alla possibilità di ricorrere agli strumenti di riscossione coattiva che la legge attribuisce agli Enti locali.

Art. 12 - Rimborsi

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13 - Contenzioso

- 1 Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2 Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 3 Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 14 - Importi minimi per la riscossione e il rimborso

- 1 Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso della imposta municipale propria (IMU) e della tassa rifiuti (TARI) per somme inferiori a **12,00 euro**.
- 2 Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della legge 296/2007, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso dei tributi sui servizi indivisibili TASI per somme inferiori a **5,00 euro**.
- 3 Non si procede alla riscossione della TARI giornaliera per somme inferiori a **3,00 euro**, fatto salvo il conguaglio a fine anno per le occupazioni ricorrenti, in capo allo stesso soggetto, che singolarmente sono al di sotto della quota minima.
- 4 Non si procede all'accertamento né alla riscossione dei crediti relativi alla IUC, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni e interessi non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 12,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Questa disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Art. 15 - Compensazione fra crediti e debiti

- 1 E' ammessa la compensazione fra crediti e debiti delle tre componenti dell'imposta unica comunale, della quota di competenza dell'Ente.
- 2 La compensazione è ammessa qualora le somme a credito e a debito derivino dall'attività di accertamento dell'ufficio per lo stesso o altro tributo, che compone la IUC, in capo al medesimo soggetto ed eventuali contitolari, ovvero dalla liquidazione del rimborso chiesto dal contribuente, purchè non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
- 3 Non è ammessa la compensazione mediante detrazione dell'imposta versata in eccesso dal versamento ordinario annuale dei tributi considerati, senza che sia stata una preventiva liquidazione del tributo spettante a rimborso.
- 4 Nel caso in cui la somma da rimborsare sia maggiore dell'importo da versare, l'ufficio liquiderà l'eccedenza dell'importo non coperto da compensazione.

Art. 16 - Decorrenza ed efficacia del regolamento

- 1 Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
- 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.
- 3 Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
- 4 I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Allegato ___ deliberazione C.C. n. del



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040

PARTE PRIMA

REGOLAMENTO COMPONENTE

I M U

CAPITOLO 2

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile

Art. 3 – Soggetti passivi

Art. 4 – Base imponibile

Art. 5 – Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

Art. 6 – Detrazione per l'abitazione principale

Art. 7 – Assimilazione all'abitazione principale

Art. 8 – Esenzioni

Art. 9 – Esclusioni dall'imposta

Art. 10 – Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili

Art. 11 – Quota riservata allo Stato

Art. 12 – Versamenti

Art. 13 – Dichiarazione

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente capo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria nel Comune di Sarego, d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124 e dall'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
- 2 Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali non relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle stesse.

Art. 2 - Definizione di abitazione principale, fabbricato ed area fabbricabile

- 1 Ai fini dell'imposta municipale propria:
 - a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le sue relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento e comunque dalla data in cui il fabbricato è comunque utilizzato;
 - d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente;
 - e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 3 - Soggetti passivi

- 1 I soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, incluse le aree edificabili, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
- 2 Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
- 3 Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Base imponibile

- 1 La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
- 2 Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n., 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- 3 Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
- 4 Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 5 In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06 giugno 2011, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

- 6 In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale solo alcune unità immobiliari siano state ultimate e accatastate, quest'ultime sono assoggettate all'imposta quali fabbricati, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data di accatastamento o di utilizzo. Conseguentemente, il valore imponibile dell'area sulla quale è in corso la costruzione delle restanti unità immobiliari, ai fini impositivi, è ridotto in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già ultimata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 5 - Determinazione dell'aliquota e dell'imposta

- 1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate entro i termini previsti dalla norma per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui le aliquote di riferiscono, con effetto dal 1° gennaio.
- 2 Ai sensi del comma 13-bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni deve essere inviata esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione della stessa nel predetto sito informatico.
- 3 Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Art. 6 - Detrazione per l'abitazione principale

- 1 Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
- 2 Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 7 - Assimilazione all'abitazione principale - (articolo modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20/10/2015)

- 1 Ai fini dell'Imposta Municipale Propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.
- 2 <<abrogato>>

Art. 8 - Esenzioni

1 Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; il Comune di Sarego è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;

2 L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 9 - Esclusioni dall'imposta

1 L'imposta municipale propria non si applica, con decorrenza dal 1° gennaio 2014:

- a) all'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;

- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f) ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011;
 - g) ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alle lettere b), c), d), e) e g) , il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

Art. 10 - Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili

- 1 La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
- 2 L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto tale da pregiudicare l'incolumità degli eventuali occupanti (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
- 3 In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari la cui condizione di inagibilità sia superabile solo con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale).
- 4 Ai fini dell'inagibilità/inabitabilità non rileva l'assenza o la non conformità alle norme vigenti degli impianti tecnologici per la fornitura dei pubblici servizi.
- 5 Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
- 6 L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
 - a) dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Sarego, con perizia a carico del proprietario richiedente, che attesti l'esistenza delle condizioni previste dai commi precedenti o, in alternativa,
 - b) da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di

cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.

- 7 La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.
- 8 Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva e non può avere effetti retroattivi.
- 9 Il beneficio della riduzione, in caso di richiesta di sopraluogo, decorre dalla data in cui è accertata l'inabitabilità o inagibilità.
- 10 Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 11 - Quota riservata allo Stato

- 1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
- 2 Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
- 3 Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.
- 4 Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Art. 12 - Versamenti

- 1 L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più di quindici giorni, è computato per intero.
- 2 Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e a la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3 Non sono applicati né sanzioni nè interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.
- 4 Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
- 5 Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili. Gli enti non commerciali devono versare l'imposta esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- 6 Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- 7 Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.
- 8 La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.
- 9 La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.

Art. 13 - Dichiarazione

- 1 I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
- 2 Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
- 3 Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Anche gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione in via telematica seguendo le medesime modalità.

Allegato A deliberazione C.C. n. del



COMUNE DI SAREGO

*Provincia di Vicenza
Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040*

PARTE SECONDA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA
COMUNALE (IUC)
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

CAPITOLO 3 Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 – Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTI

- Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo.
- Art. 6 – Soggetti passivi
- Art. 7 – Locali ed aree soggetti alla TARI
- Art. 8 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9 – Esclusione dell'obbligo del conferimento
- Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico
- Art. 11 – Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- Art. 12 – Costo di gestione
- Art. 13 – Determinazione della Tariffa
- Art. 14 – Articolazione della Tariffa
- Art. 15 – Periodi di applicazione della TARI
- Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 – Servizio integrativo di raccolta pannolini, pannoloni e traverse da letto
- Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche
- Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 20 – Scuole Statali
- Art. 21 – TARI giornaliera
- Art. 22 – Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali
- Art. 24 bis – Riduzioni per gli agriturismi
- Art. 25 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo
- Art. 26 – Agevolazioni
- Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 29 – Riduzione parte fissa per rinuncia apparecchi per il gioco d'azzardo

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

- Art. 30 – Obbligo di dichiarazione
- Art. 31 – Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 32 – Accertamento
- Art. 33 – Riscossione
- Art. 34 – Rimborsi
- Art. 35 – Contenzioso

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 36 – Disposizioni transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell'imposta unica comunale IUC, nel Comune di Sarego, come previsto dall'art. 1, commi da 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014), stabilendo, in particolare, condizioni e modalità per la sua applicazione.
- 2 L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente Regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147 del 27.12.2013.
- 3 La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158.
- 4 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1 La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2 Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle disposizioni previste nel presente regolamento, nonché dalla legislazione e normativa in materia.
- 3 Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

- 1 Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A del Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2 Qualora la produzione di rifiuti ecceda i limiti quantitativi indicati nell'allegato A a cui si rimanda, il produttore dovrà provvedere autonomamente alla gestione di tali rifiuti al pari dei rifiuti speciali.
- 3 I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 4 Le utenze non domestiche non possono accedere all'eco-centro comunale per conferire rifiuti diversi dalle frazioni recuperabili, fermi restando i criteri di assimilazione stabiliti nel Regolamento comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 5 Sono fatti salvi gli obblighi in materia di imballaggi: in tal senso non possono essere conferiti al servizio pubblico gli imballaggi terziari, mentre i secondari possono essere conferiti solo in raccolta differenziata e nel rispetto dei criteri di assimilazione.

Art. 4 – Soggetto attivo

- 1 La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI.

TITOLO II – PRESUPPOSTI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 5 Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 6 L'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.
- 7 Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è valida se accompagnata da atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
- 8 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 6 – Soggetti passivi

- 10 La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
- 11 Per le parti comuni condominiali utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 12 In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possesso re dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
- 13 Per le organizzazioni prive di personalità giuridica, la TARI è dovuta da chi le presiede o le rappresenta.

Art. 7 – Locali ed aree soggetti alla TARI

- 1 Sono considerati produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
 - c) il vano scala interno alla singola abitazione;
 - d) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti.

- 1 Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per

la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi. Sono invece tassabili tutte le aree scoperte operative nelle quali si generano rifiuti assimilati agli urbani per quantità e qualità;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
 - c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (luce, acqua, gas);
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f) e unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g) unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
 - h) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - i) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - j) i locali con altezza pari o inferiore a 1,50 metri;
 - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - l) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte in cui si svolgono le funzioni religiose;
- 2 Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
 - 3 Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 – Esclusione dell'obbligo del conferimento

- 1 Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile.
- 2 Si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 8.

Art. 10 – Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico.

- 1 Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

- 2 Non sono soggette a tariffa:
- le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
 - le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ad esclusione delle abitazioni e i locali per le attività agrituristiche;
 - le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
- 3 Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3, comma 2.
- 4 Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Tipologia di attività	Percentuale di abbattimento
Tipografie-stamperie-vetriere-incisioni-serigrafie	40%
Stabilimenti tessili, falegnamerie, gommisti, pelletterie e calzaturifici, locali ove si producono scarti animali	50%
Carrozzerie, officine per riparazione veicoli, officine meccaniche, carpenterie metalliche, stabilimenti chimici per la produzione di beni e prodotti	60%
Attività di elettrauto, di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, impianti di condizionamento.	30%
Attività di trattamento, deposito e commercio di materiali da recupero	80%
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici, di analisi mediche	40%
Lavanderia a secco, tintorie non industriali	10%
Verniciatura, galvanotecnici – fonderie	80%
Laboratori fotografici, eliografie	25%

- 5 Per eventuali attività non considerate nella tabella, si fa riferimento a criteri di analogia.
- 6 Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani,

assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 11 – Superficie degli immobili

- 1 Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2 Nei casi in cui non si sia in possesso di tale dato e ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
- 3 Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella con altezza pari o inferiore minima a m. 1,50;
- 4 La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è pari o maggiore di 0,50;

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12 – Costo di gestione

- 1 La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati reso alle utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e non domestiche (intese come tutte le attività produttive) con modalità di misurazione puntuale del rifiuto secco residuo prodotto dalle singole utenze.
- 3 I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.
- 4 Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente .
- 5 È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13 – Determinazione della Tariffa

- 1 La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

- 2 La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
- 3 La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14 – Articolazione della Tariffa

- 1 La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
- 2 La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
- 3 L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali di anno in anno stabiliti sulla base della delibera di determinazione delle tariffe.
- 4 Attraverso l'adozione del sistema di misurazione della produzione di rifiuto secco e la calibrazione della parte variabile della tariffa sulla reale produzione di tale frazione di rifiuto, è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Inoltre la previsione di spesa del piano finanziario, che tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che alcune tipologie di rifiuti recuperabili ricevono dal sistema CONAI, permette la modulazione della tariffa assicurando riduzioni dovute ai risultati della raccolta differenziata.

Art. 15 – Periodi di applicazione della TARI

- 1 La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree. Ai fini della determinazione del mese di inizio, di variazione e/o di cessazione, il mese si computa per intero quando l'occupazione si protrae per almeno 15 giorni.
- 2 L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
- 3 Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 4 Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nel numero dei componenti il nucleo familiare, nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi, con il criterio di cui al comma 1 del presente articolo. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa.

Art. 16 – Tariffa per le utenze domestiche

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie

parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

- 2 La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza domestica è determinata sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito, misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento). Il Comune di Sarego, in sede di approvazione della tariffa, fissa il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare annualmente a ciascuna utenza in relazione al numero degli occupanti.

Art. 17 – Servizio integrativo di raccolta pannolini e traverse salva letto
(modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/03/2019)

- 1 Le utenze che fanno richiesta di conferimento di pannolini e pannoloni e traverse salva letto, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.
- 2 Per i minori l'agevolazione decade automaticamente al compimento del terzo anno di età.
- 3 **Le utenze che fanno richiesta di conferimento di dispositivi medico sanitari, per particolari esigenze mediche documentate, hanno diritto ad un servizio di raccolta secco indifferenziato integrativo con conferimento del rifiuto in sacchi semi-trasparenti.**

Art. 18 – Occupanti le utenze domestiche

- 1 La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
- 2 Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma che dimorano nell'utenza nel corso dell'anno solare, come ad esempio, le badanti che dimorano presso la famiglia.
- 3 Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. Tuttavia nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, che si protraggono per un periodo superiore all'anno, la persona assente non viene computata ai fini della determinazione della tariffa.
- 4 Per le utenze domestiche tenute a disposizione sia da soggetti residenti che da soggetti non residenti, nonché per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito pari ad 1 unità.
- 5 Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in n. 1 unità.
- 6 In caso di elezione di domicilio temporaneo presso il Comune di Sarego, il numero dei componenti il nucleo familiare è quello dichiarato dal soggetto passivo del tributo.
- 7 Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.
- 8 Le cantine, le autorimesse o altri simili locali di deposito, sono computati assieme all'utenza domestica di cui sono pertinenza. Se questi locali sono condotti da persona fisica che non è

titolare di utenze domestiche nel Comune di Sarego, il numero degli occupanti è considerato pari ad 1 unità.

Art. 19 – Tariffa per le utenze non domestiche

- 1 La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile il coefficiente Kc relativo alla reale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta, determinato all'interno dei valori minimo e massimo indicati al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a (Nord) integrata dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2012.
- 2 La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza non domestica è determinata anche sulla base della quantità di rifiuto secco residuo effettivamente prodotto e conferito misurata in litri tramite il conteggio del numero degli svuotamenti (considerando pieno il singolo contenitore ad ogni svuotamento). Il Comune di Sarego, in sede di approvazione della tariffa, fissa il volume minimo di rifiuto secco residuo da addebitare a ciascuna utenza.
- 3 Le attività non comprese nella classificazione di cui al precedente comma 1 sono associate, per l'applicazione della TARI, alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
- 4 L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dai precedenti commi viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche (AT.ECO.) adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
- 5 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività, economica o professionale, è applicata, alla superficie a tal fine utilizzata, la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
- 6 In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 20 – Scuole Statali

- 1 Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
- 2 La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 21 – TARI giornaliera

- 1 La TARI si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
- 2 La tariffa applicabile è determinata in base alle componenti fissa attribuita alla categoria di appartenenza o assimilabile, rapportate a giorno e maggiorate del 100% La quota fissa è

determinata moltiplicando la componente fissa per la superficie assoggettabile a tariffa. La quota variabile è determinata in relazione alla quantità di rifiuto residuo prodotto e conferito.

- 3 La tariffa giornaliera di smaltimento è definita con decorrenza annuale, con il provvedimento di approvazione della tariffa.
- 4 L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa giornaliera di smaltimento.

Art. 22 – Tributo Provinciale

- 1 Ai soggetti passivi della TARI è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni

Art. 23 – Riduzioni per le utenze domestiche

- 1 La tariffa del tributo è ridotta del 30 per cento nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, provviste di allacciamenti alla rete dei servizi pubblici (elettricità, acqua, gas...), purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni nell'anno solare e a condizione che tale circostanza possa essere documentata.
 - b) abitazioni detenute da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che tale circostanza possa essere documentata e i locali non siano locati.
- 2 Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa.
- 3 La riduzione di cui al precedente comma, è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità, e di accettare di essere sottoposti ai controlli/accertamenti sull'effettiva pratica di compostaggio effettuati dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti. L'utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto umido, pertanto deve essere restituita del contenitore umido consegnato dal Comune.
- 4 Nel caso di mancata pratica del compostaggio, riscontrata dal personale incaricato dal comune o dal soggetto gestore del servizio rifiuti, che lo effettuano senza preavviso, la quota relativa alla riduzione annuale in oggetto verrà recuperata nella successiva bollettazione della tassa sui rifiuti, previa semplice comunicazione. Dovrà seguire esito favorevole al controllo successivo per ottenere nuovamente l'annuale riduzione prevista.
- 5 Le riduzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di comunicazione.
- 6 Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24 – Riduzioni per le utenze non domestiche stagionali

- 1 La tariffa si applica nella misura ridotta del 30%, sia nella parte fissa che nella parte variabile, ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non

- continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
- 2 La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assertivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
 - 3 Si applicano i commi 5 - 6 dell'art. 23.

**Art. 24 bis – Riduzioni per gli agriturismi
(articolo aggiunto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18/12/2019)**

- 1 Agli Agriturismi che abbiano avviato il compostaggio in loco dei propri rifiuti organici e vegetali è riconosciuto un abbattimento della tariffa nella misura del 20% sia della parte fissa che della parte variabile. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune, all'Amministrazione provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA.
- 2 La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio in modo continuativo, specificandone le modalità. L'utenza che usufruisce della riduzione non può conferire al servizio di raccolta il rifiuto umido.
- 3 Si applicano i commi 4 - 5 - 6 dell'art. 23.

Art. 25 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani avviati al riciclo.

- 1 Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate le seguenti riduzioni della quota variabile del tributo, proporzionali alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati:

dal 1 % al 33 % di avvio al riciclo = 20 % di riduzione della quota variabile
dal 34 % al 66 % di avvio al riciclo = 40 % di riduzione della quota variabile
dal 67 % al 100 % di avvio al riciclo = 60 % di riduzione della quota variabile

I materiali ammessi al riciclo, per i quali viene riconosciuta la riduzione, sono identificati dai seguenti codici CER:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150106	Imballaggi in materiali misti
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200140	Metallo
020110	Rifiuti metallici
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
170401	Rame, bronzo, ottone
170402	Alluminio
170407	Metalli misti
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
150102	Imballaggi in plastica, polistirolo

070213	Rifiuti plastici
200139	Plastica
020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)

- 3 Per fruire delle riduzioni previste dal comma precedente, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione la tipologia di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva apposita documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate ed indicando i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER.

Art. 26 – Agevolazioni

- 1 Agevolazioni a favore di soggetti che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale verranno riconosciute e concesse facendo rinvio alle disposizioni del Regolamento per la concessione di benefici economici e materiali, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e delle linee guida in attuazione dell'art. 9 del medesimo Regolamento.
- 2 Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.
- 3 Si applicano il quarto e il quinto comma dell'articolo 23.

Art. 27 – Cumulo di riduzioni e agevolazioni

- 1 Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
- 2 La somma delle riduzioni e agevolazioni non può comunque eccedere il 60 per cento del tributo.

Art. 28 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1 Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 29 – Riduzione parte fissa per rinuncia apparecchi per il gioco d'azzardo

- 1 Agli esercizi commerciali che rinunciano agli apparecchi posseduti per il gioco d'azzardo lecito e ne danno comunicazione al Comune, viene riconosciuta una riduzione del 30% dell'ammontare della parte fissa della tari per tre anni dalla data di presentazione della comunicazione di rinuncia. La riduzione decorre dall'esercizio successivo.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 30 – Obbligo di dichiarazione

- 1 I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della TARI e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
- 2 La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
- 3 Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 31 – Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1 La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio, cessazione o variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa utilizzando gli appositi moduli a disposizione degli interessati.
- 2 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della TARI. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
- 3 La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia e del proprietario dell'alloggio ove non coincidente;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante, il numero dei soggetti occupanti l'utenza e del proprietario dell'alloggio;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4 La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice AT.ECO. dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;

- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5 La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali.
- 6 La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

Art. 32 – Accertamento

- 1 L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
- 2 L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
- 3 Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 33 – Riscossione

- 1 Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2 Il Comune riscuote il tributo in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti appositi inviti di pagamento che specificano, per ogni utenza, i dati identificativi dei locali assoggettati al tributo, il numero dei componenti il nucleo familiare per i soggetti residenti, le somme dovute distinte, per ciascuna unità immobiliare, per tributo e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo secondo il numero di rate stabilito.
- 3 Il versamento deve essere effettuato alle scadenze stabilite annualmente con deliberazione di approvazione delle tariffe. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di versamento.
- 4 Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo non sia superiore ad euro 12,00.
- 5 Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la TARI è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento pari al 30 per cento dell'importo non versato, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
- 6 Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 34 – Rimborsi

- 1 Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- 2 Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'art. 33 comma 4 del presente regolamento.

Art. 35 – Contenzioso

- 1 Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
- 2 Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 3 Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 – Disposizioni finali

- 1 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento concernete la tari si applicano le disposizioni della Legge n. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Come da ALLEGATO 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 -Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Utenze non domestiche > 5000	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche,night club

Allegato ___ deliberazione C.C. n. del



COMUNE DI SAREGO

Provincia di Vicenza

Piazza Umberto I°, 8 - C.A.P. 36040

PARTE TERZA

REGOLAMENTO COMPONENTE

TASI

CAPITOLO 4

Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili – TASI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Presupposto impositivo

Art. 3 – soggetti passivi

Art. 4 – Base imponibile

Art. 5 – aliquote

Art. 6 – Versamenti

Art. 7 – Esenzioni

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

- 1 Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Sarego, dell'imposta unica comunale (IUC), limitatamente alla componente relativa al **tributo sui servizi indivisi (TASI)** di cui alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2 Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Presupposto impositivo

- 1 Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, compresa l'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione dei terreni agricoli.

Art. 3 - Soggetti passivi

- 1 Il soggetto passivo è colui che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, fabbricati ed aree fabbricabili di cui all'art. 2.
- 2 Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria; nell'ipotesi in cui i due soggetti facciano parte del medesimo nucleo familiare, l'obbligazione tributaria è in capo interamente al possessore, titolare del diritto reale.
- 3 L'occupante, diverso dal titolare del diritto reale, versa la TASI nella misura pari al **30 per cento** del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
- 4 In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- 5 Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- 6 In caso di locazione finanziaria la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- 7 In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 8 Ciascun possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione del fabbricato per la propria quota di possesso, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per più di quindici giorni. Il detentore, al contrario, è tenuto a pagare l'intera quota posta a suo carico nella percentuale fissata al precedente comma 3.
- 9 La destinazione del fabbricato ad abitazione principale, ai fini dell'applicazione dell'aliquota e di eventuali riduzioni o agevolazioni, nell'accezione prevista dal comma 2 dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 (IMU), rileva solamente per il possessore.
- 10 A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Art. 4 – Base imponibile

- 1 La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
- 2 La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione di inagibilità o inabitabilità si rinvia all'art.11 del regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU.
- 3 Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 2.

Art. 5 – Aliquote

- 1 Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
- 2 Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede altresì all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Versamenti

- 1 Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, invia al domicilio del soggetto passivo i moduli precompilati da utilizzare per il versamento, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione dei moduli precompilati, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo nei modi e nei termini stabiliti.
- 2 Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto in due rate, di norma la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre, la seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' in facoltà del contribuente effettuare il versamento del tributo complessivamente dovuto in unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno.
- 3 Per l'anno 2014 in caso di mancata deliberazione entro il termine del 31 marzo la prima rata è prevista entro il 16 ottobre.

Art. 7 – Esenzioni

- 1 Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (TASI):
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato
 - b) gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali
 - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9
 - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni
 - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze
 - f) i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929 n. 810

- g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985 n.222.
- 2 Ai fini dell'applicazione della lettera h) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91/bis del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni.